



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000
IQ-0404-17

ORIGINALE []

COPIA []

Settore: Tecnico

Servizio: **COMMERCIO**

Responsabile del procedimento:

Tel: 0444 947574 - Fax: 0444 947510

Modalità di spedizione:

Anticipata via Fax NO [X] SI []

Rif. Protocollo in entrata :

Prot. n.

Monticello Conte Otto, lì 19 gennaio 2010

ORDINANZA N. 06/10

DEROGHE AL TURNO DI CHIUSURA FESTIVO E DOMENICALE PER LE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN AREA PRIVATA ED ESERCIZI DI PANIFICAZIONE

IL SINDACO

- Visto il Titolo IV del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
- Dato atto che, in osservanza all'art. 11, 13° comma a, della Legge 265 del 3 agosto 1999, all'attività di panificazione autorizzata ai sensi della L. 1002 del 31 luglio 1956, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 4° comma, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 114/1998;
- Richiamata la precedente ordinanza n. 27 del 13.03.2009 contenente i criteri di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e le deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- Ritenuto di modificare per il corrente anno le deroghe precedentemente determinate;
- Preso atto che, ai sensi della L.R. 10/2001 in materia di commercio su aree pubbliche, con atto del 27/08/2009 si è disposto lo svolgimento del mercato settimanale il giorno 1° maggio, in deroga alle disposizioni che vietano lo svolgimento delle operazioni mercatali in coincidenza con giornate festive;
- Sentite a tal proposito le Associazioni di categoria, le organizzazioni locali dei consumatori e dei lavoratori dipendenti;
- Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

per l'anno 2010, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in area privata, nonché gli esercenti l'attività di panificazione, possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:

- A) domeniche e festività del mese di dicembre
- B) 1) domenica precedente il giorno dell'Epifania o il giorno stesso qualora ricada di domenica;
- 2) ultima domenica di carnevale (14 febbraio)
- 3) domenica delle Palme (28 marzo);
- 4) 25 aprile;
- 5) sabato 1° maggio;
- 6) ultima domenica di ottobre (31 ottobre);
- 7) penultima domenica di novembre (21 ottobre);
- 8) ultima domenica di novembre (28 novembre).

Resta concessa inoltre la possibilità per i concessionari d'auto di derogare l'obbligo della chiusura domenicale, previa comunicazione, nelle festività coincidenti con il lancio a livello nazionale di nuovi modelli di autovetture.

- Gli esercenti le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale e parte ad autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande o licenza di P.S. o licenza per la vendita di articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, devono sospendere la vendita degli



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2000
IQ-0404-17

articoli soggetti ad autorizzazione prevista dal D.Lgs. 114/98, qualora l'esercizio rimanga aperto per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

- E' fatto obbligo all'esercente di esporre in modo visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività.
- In caso di più di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare devono osservare l'apertura antimeridiana nella 1° o 3° festività o domenica.
- La disciplina degli orari non viene applicata agli esercizi di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 114/98.
- Chiunque viola le presenti disposizioni sarà punito ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114.

IL SINDACO
Alessandro Zoppelletto